

Delibera n° 1691

Estratto del processo verbale della seduta del
19 settembre 2014

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI GIOVANILI, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18, COMMI DA 1 A 2 BIS A), E 33 DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2012, N. 5 (LEGGE PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI E SUL FONDO DI GARANZIA PER LE LORO OPPORTUNITÀ). APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

Visto, in particolare, l'articolo 18 (Cittadinanza attiva e mobilità internazionale) della legge regionale 5/2012 ai sensi del quale:

- comma 1 "Nell'ambito della programmazione di settore, l'amministrazione regionale, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono";
- comma 2 "La Regione sostiene scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati dalle associazioni giovanili".
- comma 2 bis, lettera a) "Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la Regione: a) può concedere contributi alle associazioni giovanili";

Vista la delibera n. 1579 del 29 agosto 2014 con cui la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2 bis a), e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)";

Considerato che l'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 stabilisce che i regolamenti relativi alla legge stessa vengono adottati previo parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta dell'11 settembre 2014 la VI Commissione consiliare permanente ha espresso all'unanimità parere favorevole sul testo del Regolamento approvato in via preliminare con la citata delibera n. 1579 del 29 agosto 2014 ed ha suggerito, nel corso della seduta, una modifica ai criteri di priorità, in caso di parità di punteggio, disciplinati dall'art. 5, comma 3;

Ritenuto di accogliere la proposta di modifica emersa durante la discussione nel corso della seduta della VI Commissione consiliare permanente emendando la lettera c) dell'art. 5, comma 3, prevedendo un criterio che privilegi i progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera d);

Ritenuto di modificare conseguentemente lo schema di Regolamento approvato in via preliminare nonché di approvarlo in via definitiva nel testo allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto, in particolare il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, il quale dispone che, nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il suddetto termine può essere ampliato fino ad un massimo di centottanta giorni;

Ritenuto di stabilire in centottanta giorni, a decorrere dal termine finale di ricevimento delle domande, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di concessione dei contributi relativi al "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2 bis a), e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", nonché di stabilire in novanta giorni il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di rendicontazione dei contributi medesimi, a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo rendiconto;

Richiamato lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca,
La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

- 1.** Di approvare in via definitiva il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2 bis a), e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante.
- 2.** Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE